



BOLLETTINO

DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Abbonamento annuo:

alla <i>Parte Prima</i> (mensile)	L. 150
alla <i>Parte Seconda</i> (decadale)	» 300
alla <i>Parte Terza</i> (decadale)	» 300
Ogni puntata di 16 pagine	» 8
Ogni 4 pagine o frazione, oltre le 16, aumento di	» 2

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO - PERSONALE DELLE RICEVITORIE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

— Decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177. — Aumento delle tariffe telefoniche interurbane. (<i>Gazz. Uff.</i> 22 aprile 1946, n. 94).	Pag. 167
— Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946. — Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale delle Ricevitorie di Parma	» 169

ESTRATTI DA LEGGI E DECRETI

— Circoscrizioni territoriali.	Pag. 169
--	----------

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

PERSONALE

§ 161 — Benefici in favore dei combattenti	Pag. 169
--	----------

POSTE

§ 162 — Francatura delle corrispondenze raccomandate e assicurate	Pag. 170
§ 163 — Pacchi postali contenenti medicinali e materiale sanitario spediti da ditte produttrici	» 170
§ 164 — Dispersione macchine affrancatrici	» 170
§ 165 — Chindilettora polacchi	» 171
§ 166 — Relazioni postali con la Germania	» 171

SERVIZI A DANARO

§ 167	— Modalità per il rilascio di tessere postali di riconoscimento. — Certificazione a mezzo di notaio dell'identità personale del richiedente	Pag.	173
§ 168	— Provviste di buoni in bianco. — Tempestività ed entità delle richieste	"	174
§ 169	— Garanzie e testimonianze degli agenti dell'Amministrazione	"	174
§ 170	— Elenco degli assegni all'ordine smarriti	"	175

TELEGRAFI

§ 171	— Ripartizione tasse telefoniche per conversazioni impegnanti un circuito fonotelegrafico	Pag.	176
§ 172	— Norme per l'impianto e la manutenzione delle pile italiane	"	178

LEGGI E DECRETI

— DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, numero 177. — Aumento delle tariffe telefoniche interurbane. (« Gazzetta Ufficiale » 22 aprile 1946, n. 94).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata; visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006; visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428; visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645; visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 1198; visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1928, 29 aprile 1934 e 21 novembre 1938, sulle tariffe telefoniche; visto e richiamato l'art. 46 (4° comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509; visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247; sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio; abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente:

sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km.	L. 12
oltre 50 km. fino a 100 km.	» 24
» 100 » » » 200 »	» 42
» 200 » » » 400 »	» 54
» 400 » » » 600 »	» 66
» 600 » » » 800 »	» 78
» 800 » » » 1000 »	» 96
» 1000	» 108

Art. 2. — Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa di L. 150.

Art. 3. — La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici, impegnanti linea telefonica urbana è la seguente:

per ogni conversazione fino a 5 minuti:

sulle linee di non oltre 1 3 km. L. 4

» » oltre 1 3 km. » 8

Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a pre-pagamento.

Art. 4. — La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è stabilita in L. 4.

Su tale sovratassa una aliquota di L. 1 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio.

Art. 5. — I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa annua di L. 2700.

Art. 6. — La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 16 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 7. — La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltrechè alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 4 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 2 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico.

Art. 8. — Nelle località in cui, non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 3 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica, quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.

Art. 9. — Sono abrogati: il decreto Ministeriale 29 aprile 1934 riguardante le tariffe telefoniche per la provincia di Grosseto, il decreto Ministeriale 21 novembre 1938 riguardante il traffico telefonico Roma-Lido e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCALBA — CORBINO — SCOCCIMARRO
— GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 145. — FRASCA

— DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1946. — Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale delle Ricevitorie di Parma.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

(Omissis).

Decreta:

Con effetto da 1° marzo 1946, il Vice Ispettore BOCCIA Vincenzo, membro della Commissione provinciale delle Ricevitorie di Parma, viene sostituito dal Capo Ufficio BELLOTTI Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 27 febbraio 1946

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, il 13-3-1946 - Reg. n. 4, Uff. risc. Poste, f. n. 414. — MANZELLA.

ESTRATTI DA LEGGI E DECRETI

— **Circoscrizioni territoriali.**

Con i decreti legislativi Luogotenenziali sottoindicati, sono stati ricostituiti i seguenti comuni:

COMUNE	Provincia	Decreto		Gazzetta Ufficiale		Annotazioni
		N.	Data	N.	Data	
S. Giacomo degli Schiavoni	Campobasso	104	22-2-46	70	25-3-46	Già aggregato al comune di Termoli.
Ollastra Simaxis	Cagliari	156	22-2-46	87	13-4-46	Già aggregato al comune di Simaxis.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PERSONALE

§ 161 — **Benefici in favore dei combattenti.**

Come è noto i benefici concessi, nel campo del pubblico impiego, ai combattenti della guerra 1915-18 sono estesi, in virtù del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del recente conflitto.

La Presidenza del Consiglio ha ora precisato, con circolare n. 58339/45906/1.2.2. in data 3 aprile 1946, che i benefici di cui si tratta, riguardano tutti coloro che abbiano acquisito la qualifica di combattente sia nelle operazioni di guerra relativa alla fase 1° giugno 1940 - 8 settembre 1943, sia in quelle relative alla successiva fase a fianco dei Nazionali Unite.

POSTE

§ 162 — Francatura delle corrispondenze raccomandate e assicurate.

Malgrado che le nuove tariffe interne siano in vigore ormai da tre mesi, sono ancora troppo numerose le corrispondenze raccomandate e assicurate che hanno corso con francatura inferiore a quella dovuta.

Gli Uffici di accettazione dovranno curare che la francatura delle corrispondenze predette sia sempre regolare.

Gli Uffici di destinazione e di transito, nonché i verificatori, dovranno accertare con diligenza eventuali deficienze e compilare il prescritto rilievo mod. 41.

Le Direzioni, per i rilievi compilati in data posteriore al 15 maggio p. v., infliggeranno agli Uffici manchevoli una ammenda pari alla metà della francatura riscontrata mancante; e faranno obbligo agli Uffici stessi, a scanso di ulteriori provvedimenti punitivi, di effettuare il rimborso delle differenze a giro di posta.

§ 163 — Pacchi postali contenenti medicinali e materiale sanitario spediti da ditte produttrici.

Con decorrenza dal 1° maggio 1946 viene riattivato in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle provincie di Udine e della Venezia Giulia, il servizio dei pacchi, ordinari, con assegno ed assicurati, nel limite massimo del peso di kg.*5, purchè i pacchi stessi contengano solo medicinali o materiale sanitario e siano spediti unicamente dalle Ditte produttrici.

Per l'inoltro di tali pacchi dovranno essere impiegati tutti i mezzi utili. Dovranno altresì essere tenute presenti le nuove tariffe per il Servizio di pacchi postali, pubblicate nel supplemento al Bollettino n. 3 del corrente anno.

§ 164 — Dispersione macchine affrancatrici.

All'elenco delle macchine affrancatrici disperse o rubate, di cui ai paragrafi 443 della Parte 2ª e 307 della Parte 3ª del Bollettino n. 18, anno 1945, devono aggiungersi le seguenti:

Confederazione fascista dei Lavoratori dell'Industria - Roma, via Nazionale n. 230 - *Francotyp A*, n. 1335;

Ditta Setmani - Milano - *Postitalia* n. 741;

Consorzio Bullonieri - Ufficio Unico di Vendita - Milano, via T. Salvini n. 10 - Telef. n. 265.848-849 - *Sima Italia A X*, n. 1596;

Rag. Lanfranchi Mario - Macchine Agricole - Pezzi di Ricambio - corso XXVIII Ottobre n. 37 - Milano - Telef. n. 51688 - *Francotyp Balilla*, n. 19873.

Macchine - Arredamenti - Poltrone - Attrezzi Profumerie - Liquidi - Soc. A. Vipel - Genova, viale Mojón n. 2-R - Forniture complete per parrucchiere - Genova - *Parma Sima* n. 5310;

Ditta Este - Via Privata Catania n. 4, Milano - *Parva Sima*, n. 5462.

Ditta F.I.L.E.A. di Angelo Gerogni - Fabbrica Italiana Liscive ed Affini - Fabbrica viale Abruzzo n. 70 - Ammin. e Laborat. V. R. Fucini-22 - Telef. n. 21784 - Milano - *Parva Sima*, n. 5411;

R. Azienda Monopolio Banane - Genova - *Franco typ Mignon*, n. 9912.

§ 165 — Chiudilettera polacchi.

4/1 (n. 683755.V.I.). — Con riferimento al § 148 del precedente Bollettino, avvertesi che, qualora venisse trovata nell'impostazione qualche corrispondenza munita di chiudilettera polacchi (col valore in moneta italiana) obliterati mediante un grande bollo a data recante la dicitura, in lingua straniera e l'indicazione « Trani-Barletta », dovrà essere compilato di volta in volta un apposito verbale mod. 13, da trasmettere all'Ufficio di destinazione di dette corrispondenze insieme con le corrispondenze medesime.

Nel caso che corrispondenze della specie fossero trovate nell'arrivo, dovrà nel verbale essere indicato il dispaccio nel quale erano incluse, ed essere possibilmente allegato al verbale stesso il cartellino del relativo mazzo etichettato.

L'Ufficio di destinazione, dopo avere tassate le corrispondenze, considerandole originarie dall'interno del Regno e prive di francatura, farà analoga annotazione in calce al verbale e invierà questo al Ministero (Servizio IV - Div. 1^a, Sez. 1^a) mediante piego raccomandato.

§ 166 — Relazioni postali con la Germania.

4/1 (n. 835029/I.P.S./113502). — Sono state riattivate le relazioni postali con la Germania. Lo scambio è per ora limitato alle cartoline postali non illustrate ed alle lettere fino a venti grammi, solo ordinarie, redatte in qualsiasi lingua, con comunicazioni aventi carattere familiare.

Ogni tipo di corrispondenza commerciale è vietato.

Le buste utilizzate per la corrispondenza in parola non debbono essere foderate, nè recare disegni, ma esclusivamente gli indirizzi completi del mittente e del destinatario, oltre le indicazioni relative al servizio postale.

L'indirizzo delle corrispondenze dirette in Germania, eccetto quelle dirette a Berlino, deve recare altresì l'indicazione della Provincia, della zona d'occupazione, nonchè il numero col quale è stato contraddistinto, agli effetti dell'avviamento postale, il territorio in cui si trova la località di destinazione (Postleitgebiet), come indicato nel prospetto in calce.

Temporaneamente le corrispondenze dirette in Germania sprovviste di tali indicazioni potranno ugualmente aver corso.

Non sono ammesse per la Germania corrispondenze con indirizzo « fermo posta »; possono invece aver corso quelle indirizzate alle caselle postali, purchè accanto al numero della casella sia indicato anche il nome e cognome del rispettivo utente.

Le corrispondenze provenienti dalla Germania devono essere affrancate come segue:

cartoline postali 0,45 R.M.

lettere fino a 20 grammi 0,75 R.M.

per cui per ogni Reichspfennig mancante dovrà essere applicata la tassa di L. 0,40, con il noto minimo di L. 4.

All'uopo, con successivo paragrafo di Bollettino, saranno comunicate le varianti da introdurre a fianco della voce « Germania » della Tabella degli equivalenti di tasse, pubblicata nel supplemento al n. 10 del Bollettino stesso, anno 1945, Parte seconda e Parte terza.

Le corrispondenze da e per la Germania dovranno essere concentrate nell'Ufficio di Milano ferrovia.

Avviamento delle corrispondenze per la Germania.

Numero del territorio d'avviamento postale (Postleitgebiete)	PROVINCE E TERRITORI (Provinzen und Länder)	REGIONI (Regierungsbezirke)	Zona d'occupazione
1	Berlin e dintorni	—	Internazionale
2	Brandenburg, con i territori ad ovest dell'Oder e della Neisse	Brandenburg Eberswalde Kottbus	U.R.S.S.
3	Mecklenburg - Vorpommern, ad ovest dell'Oder, compresi Usedom e Ruyelene, salvo Stettin e Swinemünde	Schwerin Güstrow Stettin	U.R.S.S.
10	Bundesland Sachsen e Niedersachsen, ad ovest della Neisse, comprese Goerlitz, Rothenburg e Muskau	Dresden Liepsig Chemnitz Zwickau Bautzen	U.R.S.S.
13-a	Nord-Bayern.	Mainfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Nieder-Bayern, Oberpfalz	U.S.A.
13-b	Süd-Bayern, esclusa la cerchia di Lindau	Schwaben Ober-Bayern	U.S.A.
14-a	Nord-Württemberg	Stuttgart	U.S.A.
14-b	Süd-Württemberg, Hohenzollern-Sigmaringen e la cerchia di Lindau	—	Francese
16	Gross-Hessen, eccetto West-Linburg e West-Rhein	Kassel Wiesbaden	U.S.A.
17-a	Nord-Baden	Mannheim, Karlsruhe, eccetto la cerchia di Rastatt e Bühl	U.S.A.
17-b	Süd-Baden	Freiburg, Konstanz, con Rastatt e Bühl della regione di Karlsruhe	Francese
18	Saargebiet e Pfalz, Rhein-Hessen	Hessen: cerchia di Mainz, Bingen, Alzey, Worms	Francese
19	Magdeburg-Anhalt, comprese Merseburg, Halle, Provincia Sachsen	Anhalt (Delau), Magdeburg, Merseburg	U.R.S.S.

Numero del territorio d'avviamento postale (Postleitzgebiet)	PROVINCIE E TERRITORI (Provinzen und Länder)	REGIONI (Regierungsbezirke)	Zona d'occupazione
20	Ost-Hannover Braunschweig	Süd-Lüneburg, Hildesheim, Ost-Hannover	Britannica
21	Nord-Westfalen	Münster, Minden, Lippe, Schaumburg-Lippe	Id.
21-b	Süd-Westfalen	Arnsberg, Dortmund	Id.
22-a	Nord-Rheinland	Aachen, Düsseldorf, Köln, Essen	Id.
22-b	Süd Provinz Rheinland, West-Linburg	Koblenz, Trier, Hessen: cerchia di Westirburg, Montabaur, St. Goar- hausen, Diez	Francese
23	West-Hannover	Aurich, Osnabrück, Süd-Stale, West-Han- nover	Britannica
23	Oldenburg	—	Id.
24	Schleswig-Holstein, Hanburg	Schleswig - Nord-Stale, Nord-Lüneburg	Id.

N. B. — Nel supplemento al Bollettino n. II relativo alle norme per i servizi postali con l'estero, a pagina 2, cancellare la Germania fra i Paesi per i quali il servizio è sospeso e aggiungere quanto segue:

P A E S I	SERVIZI AMMESSI	Peso — grammi	Osservazioni
Germania . . .	Cartoline postali (semplici e con risposta pagata) Lettere	20	Le corrispondenze possono conte- nere solo comunicazioni aventi carattere familiare. Per le modalità relative vedasi § 166 del Bollettino del 1946.

SERVIZI A DANARO

§ 167 — Modalità per il rilascio di tessere postali di riconoscimento - Certificazione a mezzo di notaio dell'identità personale del richiedente.

In base all'art. 25 (modificato) del Regolamento generale dei servizi postali (Parte II - Servizi a danaro) le tessere postali di riconoscimento possono essere rilasciate a chi sia personalmente noto all'ufficio che le rilascia, ovvero a chi comprovi la propria identità mediante la garanzia di due testimoni cogniti ed idonei.

Coi paragrafi 2 e 387 di « Poste e Telecomunicazioni » — Fascicoli 1 e 16 dell'anno 1942 — fu chiarito che potevano considerarsi cogniti i testimoni non

personalmente conosciuti, a condizione che fossero impiegati od agenti statali (di ruolo) oppure ufficiali o sottufficiali delle Forze Armate, e si facessero riconoscere a mezzo del libretto personale ferroviario munito della prescritta vidimazione di validità.

Analogamente si dispone che sia considerato come noto all'Ufficio postale il richiedente di una tessera non conosciuto, quando la sua identità sia comprovata mediante attestazione notarile, da stendersi sul verbale mod. 29.

All'uopo il notaio, che dev'essere ben conosciuto, deve recarsi presso l'Ufficio stesso, munito del proprio sigillo del tabellionato, per il rilascio sul verbale mod. 29 dell'attestazione di identità del richiedente della tessera e l'autenticazione della di lui firma.

Gli Uffici prendano nota di quanto precede a fianco dell'art. 288 dell'Istruzione Vaglia del 1914.

§ 168 — Prevviste di buoni in bianco - Tempestività ed entità delle richieste.

Molti Uffici continuano a chiedere le forniture di buoni postali fruttiferi in bianco in misura appena sufficiente per uno o due mesi e soltanto quando hanno esaurito o quasi la preesistente scorta di buoni, mentre è stato tassativamente prescritto che le richieste di buoni in bianco, mod. B-K, siano commisurate al fabbisogno approssimativo di un *quadrimestre* ed inoltrate tempestivamente, ossia almeno un mese prima che presumibilmente la scorta di buoni giacente sia esaurita.

Ne consegue che gli Uffici stessi si trovano spesso nella impossibilità per mancanza di buoni p. f. di aderire a nuove richieste di emissione di tali titoli, con vivo disappunto da parte degli interessati.

Ad evitare siffatto inconveniente, tanto più grave in quanto è di sommo interesse nelle attuali contingenze agevolare con ogni mezzo l'afflusso di investimenti di capitali in titoli del genere, si invitano gli Uffici tutti a non omettere la *tempestiva e adeguata* richiesta di buoni.

Le Ragionerie provinciali dovranno far proseguire al Ministero *entro lo stesso giorno di arrivo, tutte le richieste « B-K »*, dopo avervi apportato le eventuali rettificazioni per quanto concerne il quantitativo dei buoni richiesti, oltre che per la numerazione di questi, ed avervi apposto in calce il visto e il bollo a data.

§ 169 — Garanzie e testimonianze degli agenti dell'Amministrazione.

N. 1108359/38/60 - Servizio V. — Con riferimento al § n. 65 del Bollettino 5, anno corrente, si precisa, anche per l'esatta applicazione dei paragrafi n. 387 della Rivista P.T.T., fascicolo 16° del 16 agosto 1942, e n. 3 della circolare a stampa n. 54/1 Istr. del 9 dicembre 1941, che gli impiegati ed agenti statali, che, ai sensi delle suddette disposizioni, possono essere accettati quali testimoni nel rilascio delle tessere postali di riconoscimento e quali garanti nei pagamenti debbono intendersi soltanto quelli di ruolo.

§ 170 — Elenco degli assegni all'ordine smarriti.

E' stato denunciato lo smarrimento dei seguenti assegni all'ordine:

Numero dell'assegno	IMPORTO	VALIDAZIONE		CONTO CORRENTE SUL QUALE È STATO TRATTO L'ASSEGNO		INTERSTATARIO E DESTINAZIONE DELL'ASSEGNO
		Data	Ufficio del c/c validatore	Numero	Intestazione	
18	290,65	27-5-44	Ancona	15/4150	R. Scuola Tecnico Industriale "Bar-nabei" - Atri.	Cassa di Risparmio di Teramo - Atri
227	290,65	27-5-44	Ancona	15/4150	Idem	Cassa di Risparmio di Teramo - Atri
1933	4.000 —	16-4-43	Catania	16/38	De Franco Luciano - Catania.....	Riccielli Decio e F. V. Garibaldi, 81 - Macerata.
1822	1.804 —	9-6-44	Firenze	5/907	Banca Naz. Lav. Ist. Assistenza Mal. Lavoratori - Grosseto.	Farmacia dott. Gennaro Ugurgini - Monterotondo Marittimo.
545	418,80	3-2-43	Palermo	7/3633	Raimondo Giuseppe - Palermo.....	Raimondo Arcangela V. S. Leonardo - Castelbuono (Palermo).
155	100 —	12-2-45	Perugia	19/610	Tattini Pompilio - Spoleto.....	Istituto Naz. Trasporti Delegazione di Roma.
442	1.500 —	5-3-45	Roma	1/1936	Soc. Sperling Kupfer - Merano.....	A favore del medesimo.
2799	351 —	12-7-45	Torino	2/18893	Ist. Naz. Infortuni sul Lavoro - Ivrea	Duvina Andrea - Ivrea.
1428	122,05	13-9-45	Venezia	9/8952	Ist. Naz. Assistenza Inf. Lav. - Treviso	Mestriner Angelo fu Giovanni - Mogliano Veneto.

I predetti assegni non devono più essere pagati e gli Uffici debbono quindi attenersi esattamente a quanto è disposto dall'art. 112 della « Istruzione sul Servizio dei conti correnti ad uso degli uffici postali ».

TELEGRAFI

§ 171 — Ripartizione tasse telefoniche per conversazioni impegnanti un circuito fonotelegrafico.

In seguito ad accordi intervenuti con le Società Telefoniche Concessionarie, si avverte che, con effetto dal 1° maggio 1946, la tassa fissa spettante all'Amministrazione sulle conversazioni telefoniche impegnanti un circuito fonotelegrafico ed una linea interurbana per una lunghezza complessiva superiore a km. 50 è elevata da L. 0,85 a L. 4.

Le Direzioni e gli Uffici facciano pertanto le opportune variazioni all'art. 306, paragrafo 19, lettera d) delle « Istruzioni sul servizio dei telegrammi », e ne tengano conto agli effetti contabili.

§ 172 — Norme per l'impianto e la manutenzione delle pile italiane.

In un fascicolo di formato ridotto, testè pubblicato, sono state raccolte, a cura del Servizio VI - Ufficio 2°, tutte le norme concernenti l'impianto e la manutenzione delle pile italiane, estratte dalla Guida Tecnica.

Il detto fascicolo sarà dalle Direzioni provinciali diramato soltanto agli Uffici telegrafici presso i quali esistono le pile. Qualora qualcuno di detti Uffici non lo ricevesse, dovrà reclamarlo alla propria Direzione.

Si raccomanda la massima cura nell'osservanza delle norme di cui trattasi, sia per garantire il regolare funzionamento del servizio, sia per evitare ogni spreco del materiale occorrente per le pile, dato l'alto costo da esso raggiunto.

IL MINISTRO
SCELBA